SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3748

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIGHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 2006

Modifiche alle norme in materia di ordinamento
della professione di avvocato

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – In questi ultimi anni, si è assistito sempre di più al verificarsi di un incremento delle domande di accesso alla professione forense da parte di giovani praticanti avvocati che hanno compiuto la prescritta pratica di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, il tutto con notevole disagio da parte delle commissioni giudicatrici e dei vari consigli dell'Ordine degli avvocati.

È noto, infatti, che il vigente sistema di accesso alla professione non è in grado di far fronte alle concrete necessità del sistema che dovrebbe controllare e verificare l'effettivo svolgimento della pratica forense e ancor più valutare nell'esame di abilitazione annuale le oggettive capacità dei praticanti avvocati.

In particolare, la procedura volta al conseguimento del previsto certificato di compiuta pratica si presenta del tutto inidonea a provare l'avvenuta frequenza alle udienze dei praticanti in spregio di una corretta formazione professionale e deontologica dei giovani aspiranti avvocati, che per 1'80 per cento presentano domanda di ammissione all'esame di abilitazione annuale svolgendo di fatto altra professione o impiego, il tutto con notevole aggravio per quei candidati che al contrario svolgono fattivamente l'attività forense.

Vi è, inoltre, da aggiungere che dopo aver conseguito il certificato di compiuta pratica legale la maggior parte di coloro che ogni anno presenta domanda di ammissione all'esame di avvocato svolge altra professione o impiego e non è in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione ai rispettivi ordini, atteso che una volta ottenuto il certificato e svolgendo altro lavoro non ne hanno più interesse, il tutto in spregio di quei praticanti avvocati abilitati che al contrario esercitano la professione forense nel rispetto delle regole.

Negli ultimi anni si è incrementato il numero dei ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali di appartenenza dei vari aspiranti avvocati, che per motivi di legittimità hanno presentato innumerevoli ricorsi al fine di essere ammessi agli orali nonostante il mancato superamento delle prove scritte anche sul presupposto che i tempi di correzione degli elaborati non sia stato congruo atteso che in alcuni casi, come a Bologna nella sessione 2004, sia stato impiegato il tempo di 120 minuti per la correzione di 90 elaborati.

Dopo un anno di pratica legale i giovani professionisti possono conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso i Tribunali del proprio distretto con limiti di valore e competenza disposti dalla legge per un periodo di sei anni, decorso il quale, in assenza del superamento dell'ormai noto esame, perdono il diritto al patrocinio e così di fatto sono costretti a chiudere il proprio studio alla ricerca di un altro impiego.

Risulta estremamente evidente che la normativa afferente lo svolgimento della pratica forense prevista in due anni per poi accedere all'esame di accesso alla professione forense debba essere di fatto modificata nei limiti dei requisiti richiesti dalla legge.

Con il presente disegno di legge, quindi, si esegue il commendevole indirizzo di apportare quelle modifiche necessarie per il corretto conseguimento del certificato di compiuta pratica per l'accesso all'esame di avvocato indetto ogni anno nel mese di dicembre.

Pertanto, l'articolo 1 prevede che il numero di udienze per ogni semestre a cui il praticante deve partecipare attivamente sia aumentato a quaranta. Inoltre l'articolo 2 sta-

bilisce che solo al candidato che dimostri di essere in regola con il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'ordine di appartenenza deve essere consentito di partecipare all'esame di abilitazione.

Ed infine l'articolo 3 consente il patrocinio a tempo indeterminato ai praticanti avvocati che hanno conseguito la sola abilitazione all'esercizio della professione forense nel distretto di Corte di appello in cui risiedono.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Libretto della pratica forense)

1. I praticanti procuratori non abilitati al patrocinio davanti alle preture debbono tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:

a) le udienze cui il praticante ha assistito, con l'indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; l'assistenza non può essere inferiore a quaranta udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio;

b) gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti, alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;

c) le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato.

2. Il libretto della pratica deve essere esibito al consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre, corredato di copia fotostatica del verbale di udienza o attestazione della cancelleria da cui si evinca la presenza del praticante alle rispettive udienze, con l'annotazione del professionista presso il cui studio la pratica è stata effettuata attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.

3. Il consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 2.

(Modifiche al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37)

1. Al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – *1.* Il consiglio dell'ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione all'ordine di appartenenza e risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto.

2. Il consiglio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa.

3. Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facoltà di presentare reclamo al Consiglio nazionale forense.

4. La facoltà di reclamo spetta all'interessato anche nel caso che il consiglio non abbia deliberato nel termine prescritto.

5. In seguito al reclamo di cui ai commi 3 e 4, il Consiglio nazionale forense, richiamati gli atti, decide sul merito della istanza.»;

b) all'articolo 16, dopo il numero 5° è aggiunto il seguente:

«5°-*bis* attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione per l'anno in corso rilasciata dall'ordine degli avvocati di appartenenza o in mancanza copia della ricevuta di pagamento recante data certa».

Art. 3.

(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36)

1. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, secondo comma, le parole: «per un periodo non superiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «a tempo indeterminato»;

b) all'articolo 19, quarto comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e che siano in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione annuale ai rispettivi ordini di appartenenza».

€ 0,50